SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 258

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

01A12298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Viu Munoz Alejandro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che prevedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Viu Munoz Alejandro, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del «Diplomado en Fisioterapia» conseguito in Spagna nel febbraio 2001 presso l'Università Autonoma di Barcellona, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale 741/1994;

Decreta:

Il «Diplomado en Fisioterapia», conseguito in Spagna nel febbraio 2001 presso l'Università Autonoma di Barcellona dal sig. Viu Munoz Alejandro, nato a Barcellona (Spagna) il 12 aprile 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12871

DECRETO 12 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Estrada Reyes Rosa Elvira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Estrada Reyes Rosa Elvira ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito nell'anno 1992 presso l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima (Perù) dalla sig.ra Estrada Reyes Rosa Elvira nata a Bellavista-Callao (Perù) il giorno 8 novembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Estrada Reyes Rosa Elvira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12788

DECRETO 12 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Azic Kristian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Azic Kristian ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1991 presso il Centro di Istruzione paramedico «Mirko Lenac» di Fiume (Croazia) dal sig. Azic Kristian nato a Rijeka (Croazia) il giorno 6 aprile 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Azic Kristian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12789

DECRETO 12 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Savic Mira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Savic Mira ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra pedijatrijski conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra pedijatrijski conseguito nell'anno 1985 presso la Scuola secondaria di medicina «Mika Mitrovic» di Sabac (Serbia) dalla sig.ra Savic Mira nata a Sabac (Serbia) il giorno 9 luglio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Savic Mira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998. n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12790

DECRETO 13 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Stojkovic Zelsko di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Stojkovic Zelsko ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre conseguito nell'anno 1986 presso la Scuola media superiore per infermieri di Sarajevo (Bosnia) dal sig. Stojkovic Zelsko nato a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) il giorno 10 aprile 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Stojkovic Zelsko è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12775

DECRETO 13 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Kadic Haris di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kadic Haris ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre conseguito nell'anno 1984 presso la Scuola media superiore per infermieri di Sarajevo (Bosnia) dal sig. Kadic Haris nato a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) il giorno 5 dicembre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kadic Haris è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12776

DECRETO 13 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Hodzic Nedzad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hodzic Nedzad ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre conseguito nell'anno 1981 presso la Scuola media superiore per infermieri di Sarajevo (Bosnia) dal sig. Hodzic Nedzad nato a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) il giorno 11 febbraio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hodzic Nedzad è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12777

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 settembre 2001.

Procedure per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e, in particolare, l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, atti a diventare vino da tavola;

Vista, in particolare, la lettera *h)*, punto 4, del citato allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e per le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Vista, in particolare, la lettera *f)*, punto 2, dell'allegato VI, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare vini di qualità prodotti in una regione determinata;

Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini, in particolare l'art. 8, comma 3, e l'art. 10, comma 6, secondo i quali il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione o la modifica dei relativi disciplinari di produzione vengono effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 23 marzo 1965, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto il proprio decreto 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del proprio decreto 16 giugno 1998, n. 280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 13 agosto 1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Considerata la necessità che venga accertata, in conformità all'intervenuta normativa comunitaria, nelle zone viticole interessate, l'esistenza delle condizioni climatiche che giustificano l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Considerata la necessità che vengano stabilite disposizioni volte a garantire il rispetto della normativa comunitaria vigente e a consentire lo svolgimento di adeguati controlli;

Visto il parere della Conferenza Stato-Regioni;

Decreta:

Art. 1.

Vini da tavola

1. A seguito dell'accertamento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano della sussistenza di condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, in una determinata campagna vitivinicola, è autorizzato, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'aumento del titolo alcolometrico medesimo, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, presentata al Dipartimento delle politiche di mercato, Direzione generale delle politiche agroalimentari, da parte delle regioni e province autonome interessate, a decorrere dal 20 luglio di ciascuna campagna vitivinicola.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalità attraverso cui vengono accertate le condizioni climatiche, di cui al comma 1, mantenendo la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

3. Ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono ai sensi dell'allegato V, lettera *h)*, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'elenco delle varietà per le quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è richiesto, dal punto di vista tecnico, e le condizioni in base alle quali concederlo.

4. Ai sensi della normativa comunitaria, i provvedimenti autorizzativi contengono:

a) il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'aumento del titolo alcolometrico;

b) il riferimento al numero dei gradi che possono essere aggiunti.

Art. 2.

Vini di qualità prodotti in una regione determinata

1. Fatte salve le misure più restrittive degli specifici disciplinari di produzione e fermo restando quanto stabilito alla lettera *n)*, comma 1, art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 280, per i vini a denominazione di origine e a denominazione di origine controllata e garantita, di seguito denominati vini D.O.C. e D.O.C.G., l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, atti a diventare vini D.O.C. e D.O.C.G. nella relativa campagna vitivinicola, nonché l'autorizzazione di cui all'allegato V, lettera *h)*, punto 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativa all'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata, di seguito denominati V.S.Q.P.R.D., sono concesse con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Fatta eccezione per i V.S.Q.P.R.D., le richieste di aumento del titolo alcolometrico sono presentate dalle competenti regioni e province autonome al Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, per ogni campagna vitivinicola, a decorrere dal 10 luglio, ai fini dell'emanazione, entro venti giorni dalla data di ricezione delle richieste stesse, del decreto di cui al comma 1, sulla base delle condizioni e degli accertamenti previsti all'art. 1, commi 1 e 2.

3. Ai fini della concessione delle relative autorizzazioni, le richieste per le specifiche D.O.C. e D.O.C.G. contengono i seguenti elementi:

a) riferimento alla eventuale sottodenominazione o menzione geografica aggiuntiva o tipologia della denominazione di origine per la quale si chiede l'arricchimento;

b) riferimento al numero dei gradi che possono essere aggiunti ed ai prodotti che si intendono utilizzare per l'arricchimento stesso;

c) per i V.S.Q.P.R.D., l'indicazione della varietà o delle varietà di viti per le quali si ritiene giustificato l'arricchimento.

4. Qualora l'autorizzazione all'arricchimento venga richiesta per specifiche D.O.C. e D.O.C.G., ovvero eventuali sottodenominazioni, menzioni aggiuntive o tipologie, la cui zona di produzione ricada in due o più regioni o province autonome, l'autorizzazione stessa è concessa dal Ministero previa presentazione della richiesta, ai sensi del comma 2, da parte di tutte le regioni o province autonome competenti.

Art. 3.

Abrogazioni e applicazione

1. Il decreto ministeriale 8 giugno 1995, citato in premessa, è abrogato.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai prodotti relativi alla campagne di produzione decorrenti dal 1° agosto 2002, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

Roma, 3 settembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 208

01A12843

DECRETO 6 novembre 2001.

Sostituzione di un componente della sottocommissione per i metodi di analisi ufficiali degli alimenti per animali.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state individuate le relative modalità costitutive;

Visto altresì l'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2000, con il quale è stata determinata la composizione della predetta Commissione, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000 di nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi per gli alimenti per animali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali e la denominazione da Ministero della sanità a Ministero della salute;

Vista la nota n. 600.XI/24315/AG.75/1384 del 9 ottobre 2001, con la quale la Direzione generale sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione - Ufficio XI - del Ministero della salute, comunica che la dott.ssa Carla Campagnoli, dirigente veterinario, non è più in servizio essendo stata chiamata ad altro incarico;

Considerata pertanto la necessità di sostituire la dott.ssa Carla Campagnoli nella composizione della citata sottocommissione, con altro qualificato funzionario designato dal Ministero della salute nella precitata nota;

Decreta:

il dott. Lorenzo Mevo, dirigente chimico primo livello, del Ministero della salute, è chiamato a far parte della sottocommissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi agli alimenti per animali, di cui al decreto 28 settembre 2000, citato nelle premesse, in sostituzione della dott.ssa Carla Campagnoli.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

01A12866

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Campobasso e Isernia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° novembre 2000 al 1° giugno 2001, nelle province di Campobasso, Isernia;

venti impetuosi dal 3 marzo 2001 al 5 marzo 2001, nella provincia di Campobasso;

gelate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001, nelle province di Campobasso, Isernia.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Campobasso:

siccità dal 1° novembre 2000 al 1° giugno 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* nel territorio dei comuni di Colletorto, Gambatesa, Guardialfiera, Lupara, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Provvidenti, Rotello, San Giuliano di Puglia, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Ururi;

venti impetuosi del 3 marzo 2001, del 4 marzo 2001, del 5 marzo 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e*, nel territorio del comune di Larino;

gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle D'Anchise, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Guardiaregia, Limosano, Lucito, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Vinchiaturo;

Isernia:

siccità dal 1° novembre 2000 al 1° giugno 2001; provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Macchiagodena, Montenero Val Cocchiara, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Sessano del Molise, Vastogirardi;

gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001; provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c)*, nel territorio dei comuni di Carpinone, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise, Pizzone, Pozzilli, Rocchetta a Volturno, Sant'Agapito, Scapoli, Sesto Campano, Venafro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12753

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova e Venezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 16 aprile 2001 nella provincia di Venezia;

grandinate 8 maggio 2001 nella provincia di Padova.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: grandinate dell'8 maggio 2001; provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Teolo, Torreglia;

Venezia: grandinate del 16 aprile 2001; provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Cavarzere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12754

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, unità di Fratte. (Decreto n. 30372).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che prevede la possibilità di proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese i cui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione presentino particolare complessità o in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi o in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000, e successivo con i quali è stato approvato il programma di ristrutturazione della S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 e secondo i contenuti della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, relativamente al periodo 3 giugno 2000-2 giugno 2001;

Vista l'istanza aziendale tendente ad ottenere la prosecuzione del programma di ristrutturazione ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 2001 al 31 dicembre 2001 ai sensi della citata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, pertanto, di approvare la prosecuzione del programma di ristrutturazione sopraddetto per il periodo dal 3 giugno 2001 al 31 dicembre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvata, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 giugno 2001 al 31 dicembre 2001, della ditta: S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, sede in Salerno - unità di Fratte (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12811

DECRETO 1° ottobre 2001.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, della legge n. 223/1991, per area del comune di Amantea. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della variante Corea Tirrenica Inferiore in Amantea tra le progressive km 345+700 e 348+000. (Decreto n. 30373).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n.176;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 1° ottobre 2001, con decorrenza 23 febbraio 2001 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate, area del comune di Amantea (Cosenza) - Imprese impegnate nei lavori di costruzione della variante Corea Tirrenica Inferiore in Amantea tra le progressive km 345+700 e 348+000 - per il periodo dal 23 febbraio 2001 al 22 agosto 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 23 agosto 2001 al 22 febbraio 2002.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 23 febbraio 2002 al 22 agosto 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 23 agosto 2002 al 22 febbraio 2003.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 23 febbraio 2003 al 22 maggio 2003 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12812

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fo.Me., unità di Caserta. (Decreto n. 30374).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. So.Fo.Me. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fo.Me., con sede in Napoli, unità di Caserta, per un massimo di venti unità lavorative, per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 2001 con decorrenza 1° agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12813

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Adamello, unità di Vigevano. (Decreto n. 30375).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Calzaturificio Adamello tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Adamello con sede in Vigevano (Pavia), unità di Vigevano (Pavia), per un massimo di quarantanove unità lavorative per il periodo dal 27 agosto 2001 al 26 agosto 2002.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 2001 con decorrenza 27 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12814

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mazzoni Pietro, unità di: Avezzano, Aymavilles, Bari, Borgo San Lorenzo, Castrovillari, Diamante, Foggia, Foligno, Gorle, L'Aquila, Lecco, Livorno, Marcellinara, Novi Ligure, Nuoro, Oriago di Mira, Palmi, Parma, Piacenza, Portoferraio, Reggio di Calabria, Rende, Rogolo, Roma, San Vincenzo, San Vito dei Normanni, Sassari, Selargius, Sesto Fiorentino, Terni, Torino, Venezia e Vigano di Viggiano. (Decreto n. 30376).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mazzoni Pietro, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Mazzoni Pietro, con sede in Milano, unità di:

Avezzano (L'Aquila), per un massimo di 13 unità lavorative;

Aymavilles (Aosta), per un massimo di 19 unità lavorative;

Bari, per un massimo di 82 unità lavorative;

Borgo San Lorenzo (Firenze), per un massimo di 19 unità lavorative;

Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 16 unità lavorative;

Diamante (Cosenza), per un massimo di 10 unità lavorative;

Foggia, per un massimo di 49 unità lavorative;

Foligno (Perugia), per un massimo di 34 unità lavorative;

Gorle (Bergamo), per un massimo di 77 unità lavorative;

L'Aquila, per un massimo di 42 unità lavorative;

Lecco, per un massimo di 34 unità lavorative;

Livorno, per un massimo di 26 unità lavorative;

Marcellinara (Catanzaro), per un massimo di 38 unità lavorative;

Novi Ligure (Alessandria), per un massimo di 27 unità lavorative;

Nuoro, per un massimo di 44 unità lavorative;

Oriago di Mira (Venezia), per un massimo di 37 unità lavorative;

Palmi (Reggio di Calabria), per un massimo di 14 unità lavorative;

Parma, per un massimo di 19 unità lavorative;

Piacenza, per un massimo di 29 unità lavorative;

Portoferraio (Livorno), per un massimo di 15 unità lavorative;

Reggio di Calabria, per un massimo di 9 unità lavorative;

Rende (Cosenza), per un massimo di 47 unità lavorative;

Rogolo (Sondrio), per un massimo di 50 unità lavorative;

Roma, per un massimo di 63 unità lavorative;

San Vincenzo (Livorno), per un massimo di 15 unità lavorative;

San Vito dei Normanni (Brindisi), per un massimo di 38 unità lavorative;

Sassari, per un massimo di 25 unità lavorative;

Selargius (Cagliari), per un massimo di 105 unità lavorative;

Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 46 unità lavorative;

Terni, per un massimo di 43 unità lavorative;

Torino, per un massimo di 58 unità lavorative;

Venezia, per un massimo di 20 unità lavorative;

Vigano di Gaggiano (Milano), per un massimo di 36 unità lavorative,

per il periodo dal 4 dicembre 2000 al 2 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2001 con decorrenza 4 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12808

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Embraco Europe, unità di Riva Presso Chieri. (Decreto n. 30377).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Embraco Europe, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Embraco Europe, con sede in Torino, unità di Riva Presso Chieri (Torino), per un massimo di 800 unità lavorative, per il periodo dal 30 aprile 2001 al 29 aprile 2002.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2001 con decorrenza 30 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12696

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termotecnica Abruzzese, unità di Colonnella e Monsampolo del Tronto. (Decreto n. 30378).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Termotecnica Abruzzese, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termotecnica Abruzzese, con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per un massimo di 110 unità lavorative e Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), per un massimo di 90 unità lavorative, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 2001 con decorrenza 19 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12697

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marioboselli Yarns, unità di Sovere. (Decreto n. 30379).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Marioboselli Yarns, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marioboselli Yarns, con sede in Milano, unità di Sovere (Bergamo), per un massimo di 58 unità lavorative per il periodo dal 20 agosto 2001 al 19 agosto 2002.

Istanza aziendale presentata il 3 settembre 2001 con decorrenza 20 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12698

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, unità di Villanova di Cepagatti. (Decreto n. 30380).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. La Rinascente, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 5 settembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano (Milano), unità di Villanova di Cepagatti (Pescara), per un massimo di 128 unità lavorative, per il periodo dal 10 maggio 2001 al 9 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 2001 con decorrenza 10 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12699

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La.Re.C., unità di Salerno. (Decreto n. 30381).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. La.Re.C., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La.Re.C., con sede in Salerno, unità di Salerno, per un massimo di 16 unità lavorative, per il periodo dal 15 maggio 2001 al 14 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 28 maggio 2001 con decorrenza 15 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12700

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.E.T., unità di Arezzo, Ascoli Piceno, Casoria, Fermo, Firenze, Gravellona Toce, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Pisa, Pistoia, Poggio Berni, Santo Stefano Magra, Viareggio e Viterbo. (Decreto n. 30382).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. C.I.E.T., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.E.T., con sede in Pratantico (Arezzo), unità di:

Arezzo, per un massimo di 148 unità lavorative;

Ascoli Piceno, per un massimo di 42 unità lavorative;

Casoria (Napoli), per un massimo di 79 unità lavorative;

Fermo (Ascoli Piceno), per un massimo di 37 unità lavorative;

Firenze, per un massimo di 46 unità lavorative;

Gravellona Toce (Verbano Cusio Ossola), per un massimo di 35 unità lavorative;

Lucca, per un massimo di 47 unità lavorative;

Macerata, per un massimo di 31 unità lavorative;

Massa Carrara, per un massimo di 61 unità lavorative;

Matera, per un massimo di 43 unità lavorative;

Pisa, per un massimo di 60 unità lavorative;

Pistoia, per un massimo di 43 unità lavorative;

Poggio Berni (Rimini), per un massimo di 42 unità lavorative;

Santo Stefano Magra (La Spezia), per un massimo di 55 unità lavorative;

Viareggio (Lucca), per un massimo di 24 unità lavorative;

Viterbo, per un massimo di 75 unità lavorative,

per il periodo dal 30 ottobre 2000 al 29 ottobre 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 2000 con decorrenza 30 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12695

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Min-Tec industriale, unità di Arosio. (Decreto n. 30383).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Min-Tec industriale tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Min-Tec industriale, con sede in Milano, unità di Arosio (Milano), per un massimo di sedici unità lavorative per il periodo dall'11 settembre 2000 al 10 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 2000 con decorrenza 11 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12819

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per condotte d'acqua, unità di Anagni, Cagliari, Pisa, Roma e Torino. (Decreto n. 30384).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Società italiana per condotte d'acqua, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 luglio 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per condotte d'acqua, con sede in Roma, unità di Anagni (Frosinone) per 1 unità lavorativa, Cagliari per 1 unità lavorativa, Pisa per 2 unità lavorative, Roma per 72 unità lavorative, Torino per 3 unità lavorative, per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza 30 agosto 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° marzo 2000 al 29 agosto 2000.

Unità di Anagni (Frosinone) per 1 unità lavorativa, Roma per 99 unità lavorative, Cagliari per 1 unità lavorativa, Pisa per 2 unità lavorative, Torino per 3 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12820

DECRETO 1° ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, unità di Fratte. (Decreto n. 30385).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 3 giugno 2001 al 31 dicembre 2001;

Visti i decreti direttoriali del 26 ottobre 2000 e del 20 marzo 2001 con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 giugno 2000 al 2 giugno 2001;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta secondo i criteri della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 per il periodo dal 3 giugno 2001 al 31 dicembre 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno, unità di Fratte (Salerno), per un massimo di 215 unità lavorative per il periodo dal 3 giugno 2001 al 31 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 2001 con decorrenza 3 giugno 2001, delibera CIPE 26 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12821

DECRETO 2 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. l'Editrice Romana dal 1° giugno 2001 Colonna 2000, unità di Pescara, Rieti e Roma. (Decreto n. 30390).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. l'Editrice Romana;

Visto il decreto direttoriale datato 8 febbraio 2001 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 aprile 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionalta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Vista la nota con la quale si comunica l'avvenuto trasferimento di azienda da parte della S.p.a. l'Editrice Romana alla società Colonna 2000 S.p.a. a far data dal 1° giugno 2001;

Considerato che a seguito della cessione dell'azienda, il programma di riorganizzazione predisposto ed in parte attuato dall'Editrice Romana continua ad essere svolto dalla subentrante società senza subire alcuna modificazione e che il personale in forza è passato alle dipendenze della Colonna 2000 conservando tutti i diritti già maturati presso L'Editrice Romana;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, sulla base di detti elementi, di autorizzare la proroga del citato trattamento dal 6 aprile 2001 al 31 maggio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa riportate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. l'Editrice Romana, con sede in Roma, unità di Roma per un massimo di sedici unità lavorative in CIGS (una prepensionabile), Rieti per un massimo di una unità lavorativa in CIGS, Pescara per un massimo di due unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 6 aprile 2001 al 31 maggio 2001.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12822

DECRETO 2 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. l'Editrice romana dal 1° giugno 2001 Colonna 2000, unità di Roma. (Decreto n. 30391).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. l'Editrice romana;

Visto il decreto direttoriale datato 8 febbraio 2001 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 aprile 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Vista la nota con la quale si comunica l'avvenuto trasferimento di azienda da parte della S.p.a. l'Editrice romana alla società Colonna 2000 S.p.a. a far data dal 1° giugno 2001;

Considerato che a seguito della cessione dell'azienda il programma di riorganizzazione predisposto ed in parte attuato dall'Editrice romana continua ad essere svolto dalla subentrante società senza subire alcuna modificazione e che il personale in forza è passato alle dipendenze della Colonna 2000 conservando tutti i diritti già maturati presso l'Editrice romana;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto sulla base di detti elementi di autorizzare la proroga del citato trattamento dal 6 aprile 2001 al 31 maggio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa riportate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. l'Editrice romana, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 30 unità lavorative in CIGS (1 prepensionabile), per il periodo dal 6 aprile 2001 al 31 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12823

DECRETO 2 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., unità di Roma. (Decreto n. 30392).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale, datato 17 maggio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P.;

Visto il decreto direttoriale datato 17 maggio 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 26 giugno 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 maggio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di tre il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 26 giugno 2000 al 25 giugno 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla – S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di una unità lavorativa in CIGS (zero prepensionabile) per il periodo dal 26 giugno 2001 al 25 giugno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12704

DECRETO 2 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., unità di Roma. (Decreto n. 30393).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P.;

Visto il decreto direttoriale datato 17 maggio 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 26 giugno 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 maggio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di tre il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 26 giugno 2000 al 25 giugno 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla – S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di otto unità lavorative in CIGS (tre prepensionabili) per il periodo dal 26 giugno 2001 al 25 giugno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12705

DECRETO 2 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colmetal Cambiago, unità di Cambiago. (Decreto n. 30394).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 264/01 del 10 maggio 2001 pronunciata dal Tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Colmetal Cambiago;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 maggio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colmetal Cambiago, sede di Cambiago, unità in Cambiago (Milano), per un massimo di tredici unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 2001 al 14 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi, nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12706

DECRETO 2 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remo Verga, unità di Omate di Agrate Brianza. (Decreto n. 30395).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Remo Verga, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 6 agosto 2001, relativa al periodo dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 luglio 2001, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° settembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato — a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, di cui tre unità part-time da venti ore medie settimanali a sedici ore medie settimanali, su un organico complessivo di trentuno unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remo Verga, con sede in Milano, unità di Omate di Agrate Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, di cui tre unità part-time da venti ore medie settimanali a sedici ore medie settimanali, su un organico complessivo di trentuno unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remo Verga, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12707

DECRETO 8 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Lodi, unità di Castiraga Vidardo. (Decreto n. 30397).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 66504 del 21 marzo 2001, pronunciata dal tribunale di Roma, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Cartiera di Lodi;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 marzo 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Lodi, sede in Roma, unità in Castiraga Vidardo (Lodi), per un massimo di quarantaquattro unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 marzo 2001 al 20 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12824

DECRETO 8 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Camiceria Tirea del rag. Di Coste F. e C., unità di Francavilla Fontana. (Decreto n. 30398).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 22/01 del 26 giugno 2001, pronunciata dal tribunale di Brindisi, che ha dichiarato il fallimento della S.n.c. Camiceria Tirea del rag. Di Coste F. e C.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 26 giugno 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Camiceria Tirea del rag. Di Coste F. e C., sede in Francavilla Fontana (Brindisi), unità in Francavilla Fontana (Brindisi), per un massimo di centosessantaquattro unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 giugno 2001 al 25 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12825

DECRETO 8 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.C.R.L. Ansa agenzia nazionale stampa associata, unità di Roma. (Decreto n. 30399).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della S.C.R.L. Ansa Agenzia nazionale stampa associata per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 19 febbraio 2001 e successivo con i quali è stato concesso il trattamento di pensionamento anticipato per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2001 in favore di complessivi trenta giornalisti professionisti dipendenti dalla sumenzionata azienda;

Visti i verbali di accordo del 25 maggio 1999 a del 18 aprile 2001 nei quali è stato convenuto che, qualora i giornalisti, al maturare dei requisiti, non accedano al trattamento suddetto, si possa utilizzare per gli stessi il trattamento straodinario, di integrazione salariale previsto dall'art. 35 della surrichiamata legge n. 416/1981;

Vista l'istanza dell'azienda tendente ad ottenere la concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 24 aprile 2001 al 30 settembre 2001, in favore di diciannove giornalisti professionisti, tutti in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento anticipato, che, non essendo esodati secondo la tempistica a suo tempo prevista, sono risultati non più utilizzabili nell'ambito del nuovo assetto organizzativo che si è andato costituendo con l'avanzare del programma di riorganizzazione;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento richiesto;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.C.R.L. Ansa agenzia nazionale stampa associata con sede in Roma, unità di Roma per un massimo di diciannove dipendenti per il periodo dal 24 aprile 2001 al 30 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12826

DECRETO 8 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fioroni ingegneria, unità di Capranica, Chieti, Perugia (Villa Pitignano - Pietramelina), Roma e Sanremo. (Decreto n. 30400).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 226, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo secondo ed al titolo terzo del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 1/2000 in data 1° marzo 2000, con la quale il tribunale di Perugia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fioroni ingegneria - via Pievaiola, 15 - 06127 Perugia;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 7 aprile 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 12 aprile 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto in data 21 settembre 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione del complesso aziendale per la durata di un anno dalla emanazione del suddetto decreto, a norma del combinato disposto dagli articoli 27, comma 2, e 57, comma 4, del decreto-legge n. 270/1999;

Visto il decreto direttoriale datato 16 ottobre 2000 e successivi con i quali è stato concesso, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993, per il periodo dal 5 giugno 2001 al 20 settembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 21 settembre 2001 fino al 20 dicembre 2001;

Visto il decreto del 25 luglio 2001 ex art. 66 del decreto legislativo n. 270/1999 con il quale il tribunale di Perugia ha concesso una ulteriore proroga di tre mesi dal 21 settembre 2001 al 20 dicembre 2001 del termine di scadenza del programma di cessione del complesso aziendale;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento C.I.G.S. ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, per il periodo dal 21 settembre 2001 al 20 dicembre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è concessa, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993 la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 settembre 2001 al 20 dicembre 2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fioroni ingegneria, sede in Perugia, unità di Capranica (Viterbo), per un massimo di venticinque unità lavorative; Chieti (Vasto), per un massimo di sette unità lavorative; Perugia (Villa Pitignano - Pietramelina), per un massimo di cinque unità lavorative; Roma, per un massimo di ventidue unità lavorative; Sanremo - Imperia, per un massimo di due unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12827

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2001.

Modificazioni allo statuto della Claris Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1970).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Claris Vita S.p.a., ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 22 ottobre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Claris Vita S.p.a., che ha approvato la modifica apportata all'art. 3 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Claris Vita S.p.a. con la modifica apportata all'articolo:

Art. 3 *(Denominazione - Oggetto - Sede - Durata).* Nuova sede legale dell'impresa: Milano, via Carnia n. 26 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, via G. Rossini n. 8).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A12916

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Modificazioni allo statuto de La Sicurtà 1879 società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 1971).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a La Sicurtà 1879 società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le delibere assunte in data 7 novembre 2000, 26 aprile 2001 e 6 novembre 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti de La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale de La Sicurtà 1879 società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 2 *(Denominazione - Scopo - Sede - Durata).* — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di oggetto sociale: «La società ha per oggetto: l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutte le forme consentite dalla legge, in tutti i rami danni» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La società ha per scopo l'esercizio in Italia e all'estero: *a)* di tutte le assicurazioni sulla vita umana nelle varie combinazioni ivi comprese le rendite vitalizie, le capitalizzazioni e qualsiasi altra assicurazione complementare od attinente alle assicurazioni sulla vita; *b)* delle assicurazioni in tutti i rami danni, e più precisamente nei rami: infortuni - malattia - auto rischi diversi - aeronautica - trasporti - incendio - rischi atomici - furto - grandine - altri danni ai beni (bestiame, cristalli, danni acque, films, guasti macchine, rischi montaggio e C.A.R.) - R.C. obbligatoria autoveicoli - R.C. obbligatoria natanti - R.C. diversi - credito - cauzioni - perdite

pecuniarie - tutela giudiziaria - ed in ogni altro eventuale ramo previsto dalla normativa di legge; *c)* delle riassicurazioni di ogni specie»;

«Art. 6 *(Capitale)*. — Nuova determinazione del capitale sociale in euro 8.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 16.000.000.000) diviso in n. 8.000.000 di azioni da euro 1 cadauna [a seguito di riduzione del capitale sociale da L. 16.000.000.000 a L. 5.747.173.000 per copertura parte perdita residua al 31 marzo 2001, contestuale ricostituzione e riaumento dello stesso a L. 16.000.000.000, conversione al tasso fisso con raggruppamento delle azioni, sostituzione delle 16.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 cadauna con n. 8.000.000 di azioni da nominali 1 euro cadauna e attribuzione a riserva di L. 509.840.000]»;

«Art. 9 *(Assemblee)*. — Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, nei modi previsti dalla normativa vigente»;

«Art. 16 *(Consiglio di amministrazione)*. — Introduzione della possibilità che il consiglio di amministrazione, in caso di impedimento del presidente, sia convocato anche dall'amministratore delegato»;

«Art. 17 *(Consiglio di amministrazione)*. — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione del consiglio di amministrazione: "Il consiglio si radunerà sia nella sede della società che altrove tutte le volte che il presidente, o in sua vece l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da un amministratore, nonché quando i sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, lo ritengano opportuno" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio si radunerà sia nella sede della società che altrove tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale")»;

«Art. 18 *(Consiglio di amministrazione)*. — Sostituzione delle parole "partecipazione" e "partecipanti" (in luogo delle precedenti "presenza effettiva" e "presenti") in materia di validità delle deliberazioni del consiglio»;

«Art. 19 *(Consiglio di amministrazione)*. — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità»;

«Art. 25 *(Sindaci)*. — Nuova disciplina in materia di:

a) requisiti dei sindaci;

b) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri;

c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;

d) individuazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa»;

«Art. 26 *(Bilancio e utili)*. — Introduzione dei termini per l'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, salva la possibilità di proroga prevista all'art. 9 dello statuto».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A12917

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

1. Si sospendono i termini di prescrizione e decadenza per gli atti con formalità scadenti in data 9 novembre 2001, a seguito dell'accertato irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel predetto giorno, come da nota del 12 novembre 2001 prot. n. 5196 dell'A.C.I., e n. 54/2001 del 13 novembre 2001 della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del pubblico impiego, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, in data 9 novembre 2001, ha chiuso gli sportelli al pubblico alle ore 11 anziché alle ore 12,20, pertanto la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha preso atto della anticipata chiusura degli sportelli causa dello sciopero, e ne ha dato comunicazione a questa direzione regionale con nota prot. n. 54/2001 del 13 novembre 2001.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1),

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 novembre 2001

Il direttore regionale: ABATINO

01A12842

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8898
Yen giapponese	110,06
Corona danese	7,4425
Lira Sterlina	0,62380
Corona svedese	9,4910
Franco svizzero	1,4724
Corona islandese	95,27
Corona norvegese	7,9510
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,57425
Corona ceca	33,097
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,78
Litas lituano	3,5581
Lat lettone	0,5569
Lira maltese	0,4026
Zloty polacco	3,6255
Leu romeno	28050
Tallero sloveno	219,5527
Corona slovacca	43,401
Lira turca	1319000
Dollaro australiano	1,7073
Dollaro canadese	1,4057
Dollaro di Hong Kong	6,9395
Dollaro neozelandese	2,1338
Dollaro di Singapore	1,6298
Won sudcoreano	1128,27
Rand sudafricano	9,1695

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12971

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651281/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77